

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE**

“NIDO D’INFANZIA COMUNALE”

INDICE

PREMESSA GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità della concessione

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Distinzione dei ruoli derivanti dalla concessione amministrativa

Art. 4 – Sistema integrato prima infanzia (0-6)

Art. 5 – Scelta del contraente

Art. 6 – Finanziamento del contratto

Art. 7 – Durata della concessione

Art. 8 – Inizio del servizio

Art. 9 – Importo a base d'asta – valore concessorio

TITOLO II – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED IMPEGNI DEL CONCEDENTE

Art. 10 – Oneri a carico del concessionario

Art. 11 – Oneri a carico del concedente

Art. 12 – Segreto professionale e tutela della privacy

Art. 13 – Trattamento dei lavoratori

Art. 14 – Rispetto normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle emergenze

Art. 15 – Corrispettivi

Art. 16 – Rette di frequenza

Art. 17 – Contributi comunali abbattimento rette di frequenza

Art. 18 – Contributi e finanziamenti

Art. 19 – Rendiconto economico della gestione

Art. 20 – Revisione prezzi - revisione contratto

TITOLO III – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Art. 21 – Responsabilità

Art. 22 – Assicurazioni

TITOLO IV – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Art. 23 – Organizzazione generale del servizio

Art. 24 – Gestione del servizio

Art. 25 – Orari di funzionamento – frequenza dei bambini – calendario scolastico

Art. 26- Modalità di ammissione

Art. 27 – Inserimento bambini con disabilità

- Art. 28 – Somministrazione dei pasti
- Art. 29 – Programmazione attività educative
- Art. 30 – Coordinatore pedagogico
- Art. 31 – Personale educativo
- Art. 32 – Personale ausiliario
- Art. 33 – Orario di lavoro del personale
- Art. 34 – Mensa del personale
- Art. 35 – Tutela del personale
- Art. 36 – Limitazioni del turn-over
- Art. 37 – Assenze e sostituzioni
- Art. 38 – Clausola di gradimento
- Art. 39 – Obblighi di riservatezza
- Art. 40 – Arredi – attrezzatura e materiali di consumo – rispetto C.A.M – verbale di consistenza
- Art. 41 – Consegna immobile
- Art. 42 – Canone di concessione
- Art. 43 – Manutenzione ordinaria
- Art. 44 – Pulizia ed igiene degli ambienti
- Art. 45 – Rifiuti

TITOLO V – ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 46 – Verifiche e controlli
- Art. 47 – Penalità
- Art. 48 – Applicazione penalità
- Art. 49 – Garanzie
- Art. 50 – Subappalto e cessione del contratto
- Art. 51 – Risoluzione
- Art. 52 – Recesso unilaterale dal contratto
- Art. 53 – Conservazione dell'equilibrio economico-finanziario
- Art. 54 – Stipula del contratto e spese contrattuali
- Art. 55 – Servizi aggiuntivi
- Art. 56 – Obbligo relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 57 – Domicilio
- Art. 58 – Passaggio delle consegne
- Art. 59 – Affidamento del servizio a terzi
- Art. 60 – Controversie
- Art. 61 – Disposizioni finali

PREMESSA GENERALE

Il nido d'infanzia si rivolge ai bambini in età dai 3 mesi ai 3 anni e si trova nell'edificio comunale situato in via Circonvallazione, 21 i cui lavori di realizzazione sono in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente documento, atteso che la struttura è di nuova costruzione ed è stata finanziata con fondi PNRR.

L'intero complesso è situato al piano terra e sarà dotato di spazio esterno attrezzato per i giochi dei bambini.

Il nido comunale è costituito dagli spazi, come riportato nell'allegata planimetria.

La struttura avrà una capacità ricettiva di 40 posti – fatti salvi gli incrementi percentuali previsti per legge.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è quella di offrire ai bambini di età compresa tra 03 mesi e 36 mesi, fino alla conclusione dell'anno educativo e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Cologno al Serio, il servizio di nido d'infanzia.

Il servizio di nido d'infanzia comunale è un servizio a carattere educativo e sociale, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo, il tutto come meglio definito nelle linee guida educativo-pedagogiche e nel regolamento comunale, rispettivamente approvati con atto Consiglio comunale n. 06-2025 e n. 07-2025, incluso eventuali future modifiche.

Il servizio si pone come obiettivi:

- offrire al bambino opportunità educative e formative volte a soddisfarne la curiosità e creatività, favorirne l'armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti importanti per la sua crescita, in un ambiente idoneo e stimolante;
- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendone le capacità educative, aiutando i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e famigliari;
- costituire luogo di informazione e formazione in quanto primo fondamentale segmento di un complessivo sistema di istruzione con contenuti e percorsi che devono essere fonte di promozione, diffusione e sostegno della cultura dell'infanzia per la città;
- garantire l'inserimento dei bambini diversamente abili e in condizioni di svantaggio sociale.

ART. 2 – OGGETTO

La presente concessione ha per oggetto la progettazione, programmazione, realizzazione e gestione del servizio nido d'infanzia comunale, compresa la gestione delle pratiche amministrative connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione delle graduatorie fin dalla loro fase iniziale, calcolo, fatturazione e riscossione delle rette a carico delle famiglie, gestione dei solleciti e recupero di eventuali crediti), la pulizia degli arredi e degli spazi interni ed esterni (laddove presenti), nonché la manutenzione ordinaria degli spazi dedicati al servizio.

La gestione dei servizi di nido d'infanzia deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia (in particolare DGR 20588 del 11.2.2005, DGR 20943 del 16.02.2005, DGR 2929 del 09.03.2020 e DGR 1428 DEL 27.11.2023), del regolamento comunale del nido d'infanzia, delle linee guida educativo-pedagogiche, oltre che nel rispetto del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie emanate dalla ATS territorialmente competente.

Il concessionario si impegna a presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) presso gli uffici competenti, nei termini e nei modi di legge affinché il Nido d'Infanzia comunale possa partire regolarmente

all'inizio dell'anno educativo (fatto salvo eventuali difficoltà oggettive non imputabili al gestore), nonché ad avanzare richiesta di accreditamento della suddetta Unità di Offerta Sociale presso il competente ambito 14.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate ed è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:

- Servizi EDUCATIVI;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI; È escluso invece il servizio di preparazione dei pasti in quanto lo stesso dovrà essere garantito per il tramite del concessionario del servizio di refezione scolastica.
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI;
- Pagamento di tutte le UTENZE secondo le modalità di riparto che – in base agli utilizzi – verranno successivamente definite dalla Giunta comunale;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, etc.);
- FORNITURA degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE e/o integrazione/sostituzione ed implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune di Cologno al Serio, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla *mission* del servizio.

Costituisco pertanto oggetto della concessione anche i seguenti servizi accessori:

- pulizia e sanificazione di tutti i locali, arredi e attrezzature di nido,
- raccolta e differenziazione rifiuti solidi, con relativo conferimento nel luogo preposto e nel rispetto del vigente regolamento comunale per la raccolta differenziata,
- manutenzione ordinaria di locali, arredi e attrezzature,
- la manutenzione ordinaria degli spazi esterni del nido (compresa la manutenzione del verde).

Sarà inoltre compito del concessionario sviluppare ed incentivare i seguenti ulteriori aspetti:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di nido d'infanzia è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;
- attuare un servizio in grado di assicurare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione anche alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

L'immobile ad oggi destinato a servizio di nido d'infanzia, gli impianti fissi, eventuali arredi e attrezzature già presenti saranno consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la *mission* del servizio.

I servizi di cui al presente capitolato saranno resi in regime di concessione, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del concessionario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l'organizzazione di questo.

La gestione dei servizi in concessione dovrà rispettare livelli qualitativi e funzionali in ogni caso non inferiori a quelli previsti dallo standard di legge.

Il Comune mantiene in ogni caso il potere di approvare gli indirizzi pedagogici e di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standards di qualità, efficacia ed efficienza del servizio.

Qualora in corso di contratto il Comune dovesse istituire nuove sezioni di Nido d'Infanzia, oppure nel caso in cui il Comune dovesse individuare altri luoghi idonei in cui ubicare i servizi oggetto della presente concessione, il

concessionario sarà tenuto ad adeguare il servizio, secondo le esigenze operative che saranno definite dai referenti comunali, ferme restando le altre condizioni economiche, le condizioni giuridiche e le specifiche tecniche definite nel presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 189 del D.lgs. 36/2023.

Al di fuori dell'orario di funzionamento dei servizi, il concessionario potrà utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio imprenditoriale e con oneri e spese a proprio esclusivo carico, di attività complementari rivolte all'utenza dei servizi in concessione, nel rispetto delle normative vigenti, ed assicurandone i corrispondenti standard quali-quantitativi, a condizione che le stesse non interferiscano e non pregiudichino lo svolgimento e la qualità dei servizi oggetto della presente concessione. I proventi di tali attività, derivanti da utenza privata, andranno a sommarsi a quanto riconosciuto dal Comune per assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 182 comma 3 del D.lgs. 36/2023 si precisa che i beni pubblici assegnati al concessionario per la gestione dei servizi oggetto della presente concessione non potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura, fatto salvo quanto sopra indicato.

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono inoltre disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate – a titolo non esaustivo:

- L.08/11/2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- Legge regionale Regione Lombardia 12/03/2008, n. 3 avente ad oggetto *“Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”* e s.m.i.;
- D.G.R. 11/02/2005, n. 20588 *“Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”*;
- D.G.R. 16/02/2005, n. 20943 *“Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”*;
- Circolare regionale n. 35 del 24/05/2005 *“Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”*;
- Circolare regionale n. 45 del 18/10/2005 *“Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005”*;
- Circolare regionale n. 18 del 14/06/2007 *“Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili”*.
- D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929 *“Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni”*

ART. 3 – DISTINZIONE DEI RUOLI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune conserva la piena titolarità della funzione pubblica che trova espressione nel servizio oggetto del presente Capitolato, conservando competenza esclusiva nelle decisioni direttamente connesse al servizio medesimo inteso come servizio pubblico.

La gestione tramite “concessione amministrativa” comporta peraltro il trasferimento in capo al concessionario, delle funzioni attinenti alla gestione aziendale del servizio e il rapporto diretto con l'utenza, pur restando inalterata la titolarità pubblica del servizio in capo al Comune. In coerenza con la natura pubblica del servizio, il soggetto Concessionario dovrà attenersi, nell'esercizio delle sue funzioni, ai principi di regolarità, qualità, sicurezza e parità di trattamento, a tutela dei diritti degli utenti del servizio.

Per lo svolgimento del servizio di che trattasi, i ricavi di gestione provengono dalla vendita dei servizi all'utenza e pertanto, trattandosi di concessione di servizi ex artt. 176 e seguenti del Codice, si riconosce al Concessionario, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al medesimo del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

In particolare, il Comune conserva competenza esclusiva su quanto segue:

- ogni decisione che attenga direttamente la natura di servizio pubblico di nido d'infanzia;
- il controllo sull'andamento complessivo del servizio, con particolare riferimento alla sua qualità e ai diritti dell'utenza, anche eventualmente con l'ausilio di professionalità esterne e comunque nelle forme che esso riterrà più opportune a garanzia della qualità delle prestazioni erogate e delle finalità di servizio pubblico.

ART. 4 – SISTEMA INTEGRATO PRIMA INFANZIA (0-6 anni)

Il Comune con l'istituzione del servizio di nido d'infanzia persegue l'obiettivo di garantire luoghi educativi che accolgano i bambini e che, come previsto dagli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, accompagnino la loro crescita *“affiancando e sostenendo la primaria responsabilità dei genitori di educare e crescere i figli, riconoscendo e rispettando la varietà dei ritmi di sviluppo individuali così come lo sfasamento delle diverse acquisizioni nell'esperienza dello stesso bambino”*.

Il servizio di nido d'infanzia coniuga la funzione di cura con *“il sostegno alle potenzialità di sviluppo dei bambini e delle bambine, nel dar risposta ai loro bisogni materiali ed emotivi, mentre si promuove la loro socialità ed il loro interesse a conoscere”*.

Al concessionario è richiesto di agire in rete con i diversi servizi educativi del territorio nell'ambito del sistema integrato 0-6, tenuto conto che un bambino e la sua famiglia potrebbero transitare da un servizio all'altro in ragione dell'età, della maturazione del bambino, delle mutate esigenze familiari: in questo modo, questi passaggi possono essere facilitati ed i genitori trovare un punto informativo ed orientativo per essere accompagnati nelle proprie scelte, potendo contare su servizi ed operatori che *“dialogano”* tra loro.

Il concessionario, pur nella specificità delle caratteristiche proprie del servizio oggetto della concessione, si impegna a strutturare attività educative, ludiche, laboratoriali ed ogni altra iniziativa, anche informativa/ formativa che favoriscano la interoperatività della rete educativa del territorio.

ART. 5 – SCELTA DEL CONTRAENTE

Il contraente viene individuato a seguito di gara pubblica con procedura aperta, con fissazione dei requisiti di partecipazione, esplicitati nel disciplinare di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, come meglio precisato nel disciplinare di gara.

ART. 6 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione diretta del concessionario dall'utenza delle rette di frequenza;
- b) mediante mezzi propri del bilancio comunale per la differenza tra il corrispettivo incassato dalla famiglia e il costo mensile dovuto, esclusivamente per quanto riguarda i bambini iscritti e residenti nel Comune di Cologno al Serio e ammessi a tariffe agevolate;
- c) mediante compartecipazione economica da parte degli eventuali Comuni convenzionati per la differenza tra il corrispettivo incassato dalla famiglia ed il costo mensile dovuto; ogni Comune convenzionato interviene economicamente per i propri iscritti residenti;
- d) contributo di € 35.000,00 in conto investimenti sulla spesa sostenuta, al netto di IVA, per l'acquisto di arredi;
- e) attività integrative.

Il concessionario non potrà vantare alcun diritto di rivalsa e/o richiesta di risarcimento al Comune:

- qualora il numero degli iscritti non raggiunga il massimo potenzialmente previsto
- qualora il numero degli eventuali Comuni convenzionati vari negli anni
- qualora non vi sia nessun Comune convenzionato

ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto avrà durata dal 01.09.2025 al 31.08.2034 (9 anni educativi).

Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni o più favorevoli per la stazione concedente.

ART. 8 – INIZIO DEL SERVIZIO

Per l'anno educativo 2025/2026, il servizio avrà inizio il 01.09.2025, fatto salvo eventuali ritardi nella conclusione dei lavori, nell'allestimento degli spazi e nel rilascio dell'autorizzazione al soggetto gestore, o dipendenti da altre cause al momento non conoscibili.

Per quanto sopra, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso al concessionario, senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o indennizzo al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, il Comune potrà richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione per motivate ragioni. Il concessionario, pertanto, si impegna ad attivare il servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto.

Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e terminerà il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario, mentre l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile ove si svolgerà detto servizio sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

ART. 9 – IMPORTO A BASE DI GARA – VALORE CONCESSORIO

Il valore della concessione in oggetto per il periodo 01/09/2025-31/08/2034 ammonta a complessivi € 1.903.094,00 iva esclusa.

Non sono previsti costi per gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, atteso che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008, il servizio di cui alla presente concessione non presenta rischi da interferenze con personale comunale.

Il costo complessivo della manodopera per tutti i servizi è pari a € 1.032.548,00.

TITOLO II – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Spetta al concessionario presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) presso gli uffici competenti, nei termini e nei modi di legge, nonché avanzare richiesta di accreditamento delle Unità di Offerta Sociale nido. Il concessionario è responsabile della corretta gestione di tutti i servizi oggetto della concessione, anche in sede di visite ispettive condotte dall'ATS o dall'ufficio accreditamento.

Il concessionario dovrà assicurare l'organizzazione e la gestione dei servizi oggetto della concessione di cui al presente capitolato, a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale proprio, assumendosi tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dei servizi. In particolare, il concessionario è tenuto a:

- programmare, organizzare e gestire i servizi oggetto della presente concessione;
- selezione, formazione e organizzazione di tutto il personale necessario al funzionamento del servizio e in particolare:
 - fornire il personale adeguatamente formato ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato, provvedendo, a propria cura e spese, alla sostituzione dello stesso, in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo;
 - assicurare il coordinamento pedagogico;
 - garantire la stabilità dell'équipe di operatori limitando il turn-over;
 - assicurare la selezione, la gestione e la formazione del personale (almeno n. 20 ore per gli educatori e n. 40 ore per il / i coordinatore/i ed in ogni caso nel rispetto del monte ore previsto per l'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 1428/2023);
- fornire prima dell'avvio di ogni servizio ed aggiornare annualmente, nonché ad ogni variazione:
 - elenco del personale impiegato in ciascun servizio, con titolo di studio, monte ore dell'incarico e contratto applicato;
 - copia delle polizze assicurative di cui all'art. 22;
 - documento di valutazione dei rischi e piano di gestione delle emergenze e successivi aggiornamenti di cui all'art. 14;

- far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
- cura ed igiene personale dei bambini:
- servizio lavanderia;
- garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- garantire l'effettuazione dei servizi in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, al fine del rispetto dei vigenti Criteri Ambientali Minimi (C.A.M);
- provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria dei locali, degli spazi, degli arredi e delle attrezzature affidati, sia interni che esterni, di tutti i servizi oggetto della concessione, provvedendo a redigere il Piano delle manutenzioni e l'apposito registro, in cui saranno riportati gli interventi effettuati e le date;
- provvedere, a proprie spese, a quanto previsto, relativamente alla fornitura di materiale di consumo, di cancelleria, delle attività didattiche, dei giochi, del materiale per l'igiene e la cura dei bambini e per la pulizia dei locali e per le attrezzature affidate in uso, provvedendo al relativo reintegro;
- predisporre il materiale promozionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: volantini, manifesti, comunicazioni a mezzo social networks) per promuovere e pubblicizzare i servizi, curando anche la distribuzione del materiale promozionale (anche di eventuale materiale cartaceo);
- effettuare campagne informative su apertura iscrizioni (open-day);
- assicurare la predisposizione e il successivo aggiornamento della carta dei servizi, in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, provvedendo alla diffusione della stessa e, se necessario e su richiesta del committente, anche alla stampa;
- riscuotere i corrispettivi a carico delle famiglie per la fruizione dei servizi oggetto della concessione, inclusa la gestione di eventuali insoluti. Con l'atto di concessione del servizio, il comune trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tal fine spetta al concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, ai fini del recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per il Comune, che potrà, a mezzo dei propri incaricati, prendere visione di tutta la documentazione predisposta al riguardo. In particolare, il concessionario, su richiesta dei funzionari comunali referenti per i servizi oggetto della presente concessione, dovrà fornire il nominativo delle famiglie con morosità. Spetta altresì al concessionario, in occasione del rinnovo delle iscrizioni dei bambini che vanno in continuità nella frequenza dei servizi, la verifica dell'effettivo pagamento di quanto dovuto, preoccupandosi anche della relativa procedura di dimissione del bambino in caso di mancato pagamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al referente comunale;
- gestione e smaltimento rifiuti;
- provvedere al pagamento della tassa rifiuti;
- provvedere al pagamento delle spese per la stipula del contratto di concessione;
- presentare, alla fine di ogni anno educativo una relazione dettagliata sull'attività complessiva svolta ove vengano specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del progetto educativo, le proposte di modifica in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento dei servizi;
- presentare, alla fine di ogni anno educativo, una dettagliata relazione economico-gestionale che ricomprenda il numero di ore effettivamente svolte da ogni operatore, i costi del personale e tutti i costi di gestione;
- presentare, al termine di ogni anno educativo o secondo calendario richiesto dal Comune, un report dettagliato circa gli interventi di manutenzione effettuati, con indicazione dei relativi costi;
- redigere il Piano di Miglioramento della qualità del servizio, previsto dalla DGR 1428/2023;
- versare mensilmente alla ditta concessionaria della ristorazione scolastica, il costo dei pasti del proprio personale e degli utenti del servizio sulla base di specifici accordi sottoscritti con essa;
- gestire gli adempimenti relativi alle iscrizioni, ovvero: predisposizione della modulistica per l'iscrizione, raccolta delle iscrizioni, stesura della graduatoria degli aventi diritto all'inserimento, gestione delle liste d'attesa, comunicazione alle famiglie dei bambini aventi diritto all'inserimento, riscossione della caparra, nel rispetto dei criteri di ammissione definiti dal regolamento comunale e dalle eventuali fasce ISEE comunali;
- effettuare le verifiche circa gli adempimenti vaccinali dei bambini iscritti e frequentanti il centro;
- nell'ultimo anno di validità del contratto di concessione, occuparsi della raccolta delle iscrizioni nel periodo previsto dal regolamento comunale e, nel caso in cui il concessionario non risulti aggiudicatario della concessione per l'annualità successiva, trasmettere al Comune le domande di iscrizione e l'elenco degli aventi diritto all'inserimento, prima della scadenza del contratto di concessione, nonché effettuare tutti i passaggi di gestione con il nuovo concessionario, senza eccezione alcuna;
- gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune di Cologno al Serio, con gli uffici di eventuali Comuni convenzionati, con l'ATS e ASST competente per territorio e l'Azienda Consortile "Solidalia" per quanto di competenza e con il Comitato di gestione e ogni altro organo previsto dal regolamento;

- calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile;
- se previsto, fatturazione mensile direttamente al Comune di Cologno al Serio ed a ciascuno degli eventuali Comuni convenzionati per le quote di loro spettanza, andando ad allegare schema riepilogativo degli utenti residenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata e la relativa fascia ISEE d'appartenenza, l'integrazione retta a carico del Comune;
- per i frequentanti residenti in altri Comuni, non ricompresi nel territorio del Comune di Cologno al Serio e Comuni convenzionati, ogni rapporto economico, avverrà direttamente tra ente concessionario e famiglia iscritta al servizio.
- collaborazione con il Comune di Cologno al Serio e gli eventuali Comuni convenzionati per la promozione sul territorio del servizio di nido d'infanzia;
- gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione – per quest'ultimo aspetto - al Comune di residenza;
- collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di nido d'infanzia;
- responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura: il concessionario dovrà assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa regionale e il debito informativo con ATS e Regione Lombardia, anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;
- mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia (D.G.R. 11/02/2005, n. 20588 e D.G.R. 09/03/2020 n. IX/2929);
- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. Lombardia 2005/7/20588, dalla D.G.R. 9.3.2020 n. IX/2929 e dalla normativa in materia.
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e di Regione Lombardia;
- la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- la fornitura dell'arredo degli spazi, come meglio specificato al successivo articolo 40;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la stipula per proprio conto, dei contratti di gestione rifiuti, di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino e ogni altro adempimento amministrativo;
- il pagamento delle utenze acqua-energia-calore, il tutto come secondo le modalità di riparto che – in base agli utilizzi – verranno successivamente definite dalla Giunta comunale, non essendo possibile allacciamento riservato con bollettazioni separate per il solo nido;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altro adempimento amministrativo/educativo ed organizzativo necessario al regolare e buon funzionamento del servizio che assicuri il rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente;
- ogni altro onere che non sia posto espressamente a carico del Comune dal presente Capitolato;
- ogni altro onere previsto dalle linee pedagogiche educative e dal regolamento del servizio;

I collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dal soggetto concessionario per l'espletamento del servizio sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cologno al Serio approvato. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

In relazione ai livelli di qualità dei servizi previsti dal D.Lgs. 201/2022 art. 24 lett. f), si precisa che asilo nido deve rispondere ai livelli minimi di qualità previsti dalle deliberazioni regionali lombarde in materia di nidi, nonché ai requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale, in ultimo la Dgr 1428 del 27.11.2023 e smi.

ART. 11- ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Comune mette a disposizione del concessionario e come meglio definito al successivo articolo 41 per tutta la durata del contratto, i locali adibiti a nido d'infanzia, come da planimetria allegata.

Il Comune indicherà al concessionario il Responsabile referente per i servizi oggetto della concessione.

Fa capo al Comune:

- determinare le rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale e dalle fasce ISEE approvate annualmente dalla Giunta comunale;
- effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria
- effettuare la disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e zooprofilassi.

ART. 12 - SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 e per la parte residuale del codice della privacy D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie. Il personale impiegato dal concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici, nel rispetto della normativa regionale specifica dei nidi.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Cologno al Serio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 14 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce al concessionario l'utilizzo temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.

È in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha l'obbligo di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

Il concessionario dovrà inoltre redigere il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze (DUVRI) per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - CORRISPETTIVI

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile (retta) per utente inserito al nido d'infanzia, distintamente per tipologia di frequenza.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo, incluso il costo pasto e ogni altro onere di gestione.

Il corrispettivo dovuto dalle famiglie verrà pagato direttamente dall'utente al concessionario. Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura serale, sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

ART. 16 – RETTE DI FREQUENZA

Le rette mensili di frequenza per l'anno educativo 2025/2026 sono le seguenti – sulla base della tipologia di frequenza che si presume possano essere attivate:

MODALITA' ORARIO	TARIFFE PIENE
Dalle 7.30 alle 18.00 tempo pieno fino alle 18.00	€ 710,00
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo pieno fino alle 16.30	€ 645,00
Dalle 7.30 alle 13.00 tempo parziale mattino	€ 535,00
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale tre giorni alla settimana	€ 405,00
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale due giorni alla settimana	€ 345,00

Dette rette dovranno essere considerate remunerative ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico della ditta concessionaria. Il concessionario con il corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi (compresi eventuali servizi integrativi e migliorativi) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al servizio di nido d'infanzia, è completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.

Il corrispettivo mensile dovuto al Concessionario sarà commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio, tenuto conto della modalità d'orario fruita da ciascun utente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario. Nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore alla capienza massima del nido, in quanto l'operatore economico assume il rischio operativo relativo alla gestione del servizio.

Il prezzo della retta include il prezzo del pasto (merende mattino e pomeriggio incluse), nonché di pannolini, salviettine, detergente e pasta protettiva,

Le tariffe sopra riportate sono da intendersi al lordo di eventuali contributi, sovvenzioni o benefici economici a qualsiasi titolo erogati alle famiglie e finalizzati all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie.

Il concessionario fatturerà alle famiglie solo la differenza effettivamente dovuta tra la retta mensile data e l'ammontare dell'eventuale contributo dovuto, fatto salvo il rispetto della specifica normativa al riguardo.

Per i bambini diversamente abili inseriti presso l'asilo nido che necessitano di personale di sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta concordate con il Comune di residenza, il quale ne assumerà i relativi oneri.

L'Amministrazione comunale – compatibilmente con le risorse a bilancio - potrà sostenere il pagamento delle rette mediante la previsione di contributi diretti alle famiglie, previo utilizzo anche di altre contribuzioni da parte di altri enti. Si impegna in ogni caso a aderire all'iniziativa regionale *"Nidi Gratis"* (o altre analoghe) a favore dell'azzeramento/riduzione delle rette a carico delle famiglie.

Le rette per modalità di orari non contemplate nella tabella iniziale e purché attinenti al servizio di nido d'infanzia, verranno definite dall'Amministrazione, qualora vi sia la necessità di attivare fasce orarie aggiuntive.

Per i successivi anni educativi, gli importi delle rette verranno adeguati dal Comune in base a quanto indicato al successivo articolo 20.

ART. 17 - CONTRIBUTI COMUNALI DI ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA

Ai soli utenti iscritti e frequentanti, nonché residenti a Cologno al Serio al momento dell'iscrizione al servizio – residenza che dovrà permanere per tutto il periodo di frequenza al nido – compatibilmente con le risorse a bilancio, potrà essere riconosciuto un contributo finalizzato all'abbattimento delle rette di frequenza, determinato con il sistema di fasce ISEE, annualmente approvate dalla Giunta comunale.

ART. 18 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

All'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, è compreso il diritto del concessionario di ottenere i contributi dell'eventuale ex Fondo sociale Regionale riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine si stabilisce che il Comune di Cologno al Serio – qualora riscuota direttamente tali contributi - si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione, una volta ricevuti, e limitatamente al periodo della concessione.

Il primo anno, inteso come periodo compreso tra settembre 2025 e dicembre 2025, il contributo annuale verrà riconosciuto nella misura dei quattro/dodicesimi.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza e/o per l'abbattimento rette per le famiglie, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi, concordandone l'utilizzo con il Comune.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo, al Comune di Cologno al Serio.

Il Comune di Cologno al Serio non assume nessun onere economico diretto nei confronti del concessionario per quanto previsto nel presente articolo, qualora tali contributi non gli vengano a sua volta erogati.

Il Comune di Cologno al Serio, inoltre, si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non erogare detti contributi, anche se ricevuti, qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico, così come previste nel presente capitolato.

Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso il Concedente.

In aggiunta a quanto sopra, il Comune potrà erogare ulteriori contributi a seguito di specifiche misure nazionali/regionali nell'ambito del sistema integrato 0-6, o con fondi propri di bilancio, previa stipula di appendice integrativa con la quale verranno individuate le finalità di utilizzo di tali contributi aggiuntivi.

ART. 19 - RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di marzo di ogni anno, il concessionario dovrà presentare al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI - REVISIONE CONTRATTO

Revisione tariffe a carico degli utenti

A norma dell'articolo 189 del D.lgs. 36/2023 la revisione delle tariffe applicate dal Comune per il primo anno, può essere richiesta solo a partire dal 2° anno della concessione (anno scolastico 2026/2027).

La revisione delle tariffe (ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023) può essere richiesta dal concessionario al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio superiore al 5 per cento rispetto all'anno educativo precedente.

La richiesta andrà presentata entro il mese di marzo corredata dalla necessaria documentazione atta a supportare la richiesta e avrà valore - se accolta - per l'anno educativo successivo.

Verrà riconosciuta unicamente per la parte eccedente il 5% dell'aumento e opererà nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione a quanto sotto specificato.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si farà riferimento a quanto indicato al comma 3 dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e cioè:

- ai costi generali di gestione nella misura del 50%, utilizzando l'come riferimento l'indice ISTAT di variazione prezzi al consumo;
- agli aumenti contrattuali del personale impiegato nella misura del 50%;

Resta inteso che gli aumenti delle rette per coloro che aderiscono alla misura "Nidi Gratis" dovranno essere ricompresi nella disciplina regionale.

Revisione del contratto

Il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti previsti all'art. 192 del D.lgs. 36/2023, potrà essere sottoposto a revisione al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione. L'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui sopra e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico del concessionario, il tutto come meglio specificato al successivo articolo 53.

TITOLO III – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

ART. 21 - RESPONSABILITA'

Il concessionario si assume ogni onere e rischio inerente all'affidamento dei servizi oggetto della concessione, nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento degli stessi, per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale. In particolare, il concessionario si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta.

Il concessionario assume il servizio di nido d'infanzia in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario.

Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Cologno al Serio resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

È escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

ART. 22 - ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare dal precedente art. 21 del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

Responsabilità civile

- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi, nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da ogni responsabilità il Comune.
- Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura. Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.
- La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Cologno al Serio.

Il concessionario sarà tenuto a consegnare al Comune copia delle quietanze di avvenuto pagamento del premio annuale e/o di ogni appendice di variazione di polizza – entro cinque giorni dal rilascio della quietanza – sino alla naturale scadenza del contratto di concessione.

Il concessionario è tenuto a informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata della concessione e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.

La mancata trasmissione della copia delle polizze prima dell'avvio dei servizi o delle relative quietanze entro dieci giorni dalla richiesta espressa del Comune, dà la facoltà allo stesso di procedere alla risoluzione del contratto.

L'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza RCT/RCO ed altresì l'eventuale approvazione espressa dal committente dell'assicuratore prescelto dal concessionario, non esonerano quest'ultimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui il concessionario si avvarrà nell'esecuzione dei servizi.

Nulla può essere fatto valere dal concessionario né nei confronti del Comune, né nei confronti di suoi dipendenti o Amministratori.

Il concessionario è tenuto a stipulare polizza per Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO): per i danni causati a terzi e al Comune, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e no, di cui il concessionario si avvalga), con i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO): per i danni causati a terzi e al Comune, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e no, di cui il concessionario si avvalga), con i seguenti massimali:

RCT: € 5.000.000 unico per sinistro con il limite per persona di € 5.000.000;

RCO: € 5.000.000 con il sotto limite di € 3.000.000 per persona

La polizza assicurativa (RCT/RCO) deve prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti.

La polizza dovrà avere per oggetto la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto della concessione, come descritti nel capitolato, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni.

Per la responsabilità RCT/RCO si richiede l'estensione:

- ai danni a cose in consegna e/o custodia;
- ai danni da mancato inizio o interruzione o sospensione di attività di terzi;
- alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro – subordinati e parasubordinati – del concessionario nonché la responsabilità del concessionario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto della concessione;
- ai danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- ai danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti) da dipendenti, soci e collaboratori del concessionario e/o da altre persone - anche non dipendenti del concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- relativamente alla garanzia RCO, al cosiddetto "Danno Biologico" e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL.

L'attività oggetto di concessione deve ricomprendere anche la copertura della responsabilità derivante al concessionario per i danni causati a terzi dalle persone – compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza – del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (es. RC per danno cagionato da incapace; RC di tutori, precettori, ecc.).

Infortuni bambini

il concessionario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato (bambino ammesso alla frequenza o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate senza eccezione alcuna, con i seguenti massimali:

- € 200.000,00 per morte
- € 400.000,00 per invalidità permanente
- € 5.000,00 per spese mediche

Rischio locativo

- Una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.
- In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.
- Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine della concessione, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
- Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività, inoltre, per le quali questa è obbligatoria, andrà inoltre assicurata la copertura INAIL.

Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO IV - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Cologno al Serio, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

È dovere del concessionario informare al più presto i servizi socioassistenziali del Comune di residenza del minore dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.

Il servizio di nido d'infanzia non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del Regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Nel rispetto di quanto previsto nella 11/02/2005, n. 20588 e D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929, il concessionario dovrà redigere e consegnare prima dell'inizio del servizio, e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- a) Piano di gestione dell'emergenza;
- b) Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
- c) Piano di organizzazione degli spazi;
- d) Piano di gestione dei servizi generali;

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune o degli organi ispettivi.

Inoltre, la D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929 e DGR N. 6443/2022, prevede altra documentazione obbligatoria da adottare alla data di apertura dell'unità d'offerta e da aggiornare ad ogni cambiamento:

- a) elenco dei bambini iscritti con data di nascita, giorni ed orari di frequenza;
- b) elenco del personale a garanzia degli standard di esercizio con tipologia di contratto e titoli di studio;
- c) tabella dei turni settimanali/orari di servizio;
- d) i registri (cartaceo o elettronici):
 - delle presenze giornaliere dei bambini
 - delle presenze e delle turnazioni del personale
 - delle presenze dei volontari ove previsti (ai sensi della D.G.R.28/12/2017, n. 7633;
- e) il calendario, che può essere anche parte integrante della Carta dei servizi con la specificazione, per l'anno educativo di riferimento, dei giorni di apertura e chiusura;
- f) il Progetto educativo contenente gli orientamenti pedagogici del servizio, le modalità di ambientamento alla struttura, la descrizione degli obiettivi e delle attività proposte. Il progetto deve essere presentato alle famiglie in un apposito incontro verbalizzato.

Il concessionario è inoltre tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio e trasmessa al Comune. La Carta dei servizi dovrà

essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza. Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.

Inoltre, il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel Regolamento del nido d'infanzia, che nelle linee guida pedagogico-educative, sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio. Dovrà inoltre essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune Cologno al Serio.

ART. 24 – GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio nido d'infanzia dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto educativo ed organizzativo presentato dal concessionario in sede di gara, previa eventuale ridefinizione con il Comune di alcuni aspetti ritenuti critici e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale, delle linee guida educativo-pedagogiche e della carta dei servizi.

Il progetto deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio. Il servizio dovrà essere obbligatoriamente accreditato.

Con l'affidamento della presente concessione il concessionario assume impegno ad un eventuale adeguamento del servizio in oggetto alle future indicazioni normative che dovessero essere approvate nel corso del periodo della durata della concessione (esempio: nuovi criteri di funzionamento e/o accreditamento definiti dalla Regione e/o dall'Ambito Territoriale, attuazione del sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 anni, ecc.).

ART. 25 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO E FREQUENZA DEI BAMBINI - CALENDARIO SCOLASTICO

Il servizio deve essere garantito per almeno 205 giornate, come previsto dalla DGR 2929/2020, da settembre a luglio di ogni anno educativo e per almeno 9 ore giornaliere, fatto salvo successive modificazioni ed integrazioni future a cui vi sarà l'obbligo di adeguarsi.

Il servizio funzionerà da lunedì a venerdì, esclusi i periodi di chiusura come da calendario scolastico definito annualmente dal concessionario.

Il servizio dovrà offrire la possibilità di frequenza a tempo pieno, tempo medio e tempo parziale. Per l'entrata degli utenti, il concessionario garantisce orari flessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie, nel rispetto del regolamento comunale dell'Asilo Nido.

Nel caso si presentasse, durante il periodo della concessione, la necessità delle famiglie di una maggiore flessibilità nei tempi di frequenza, rispetto agli orari adottati, il Comune potrà prevedere, previo accordo con il concessionario, di rimodulare le relative rette a carico degli utenti.

Il concessionario potrà valutare l'attivazione di servizi aggiuntivi, rispetto agli orari standard sopra esposti e i cui introiti e determinazione dei costi saranno di sua esclusiva competenza, come ulteriormente indicato al successivo articolo 55.

Il concessionario dovrà garantire la presenza all'asilo nido almeno 30 minuti prima dell'arrivo e dopo l'uscita dell'utenza. Sono altresì fatte salve proposte che ampliano l'orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il concessionario dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione comunale il calendario scolastico, così come dallo stesso definito.

ART 26 – MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata dal Concessionario, non oltre la metà di aprile.

Qualora il concessionario lo valuti opportuno, potranno essere indetti ulteriori periodi di raccolta delle iscrizioni durante l'anno, a seguito del quale viene pubblicata la graduatoria integrativa, ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale.

Il Concessionario attribuirà la retta di appartenenza, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. La retta verrà poi riscossa dal concessionario.

In caso di dimissione dei bambini in corso d'anno, il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento delle graduatorie, come previsto dal regolamento comunale.

Il Comune si riserva d'inserire nel servizio fino ad un massimo annuo di due casi sociali valutati dal Servizio Sociale del Comune.

ART 27 – INSERIMENTO BAMBINI CON DISABILITA'

Il concessionario si impegna ad applicare quanto prescritto dalla L. 104/1992 – Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con handicap, che all'art.12 comma 1 così recita *“Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido”*.

Concorda con il servizio specialistico che ha in cura il bambino e con il Servizio Sociale del Comune di residenza del bambino piani di intervento adeguati alla patologia ed alle esigenze personali dei soggetti disabili, progetti e proposte che siano finalizzati all'armonico benessere dei bambini e alla loro integrazione.

Il concessionario assicura la presenza del personale di sostegno aggiuntivo, ove necessario, previa relazione del coordinatore pedagogico e secondo le indicazioni date dal Comune di residenza.

Il Comune di Cologno al Serio rimborsa al concessionario gli oneri economici del personale di sostegno aggiuntivo, unicamente per i bambini propri residenti.

ART. 28 – SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La produzione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido avviene ad opera della ditta che gestisce per conto del Comune il servizio di refezione scolastica, presso i locali del plesso scolastico. Il costo dei pasti sarà a carico direttamente degli utenti del servizio ed è ricompreso nella retta di frequenza.

Sarà compito del concessionario prendere accordi e stabilire le modalità di utilizzo del servizio. Nessun costo dovrà essere posto in capo al Comune per il servizio pasti.

La fornitura dei pasti, secondo le tabelle dietetiche ed i menù utilizzati per i nidi d'infanzia, avviene a seguito di comunicazione giornaliera rilevata dal personale del nido e trasmessa al personale della ditta che gestisce l'appalto di refezione scolastica comunale.

Il personale del nido si occupa delle seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:

- fornitura dei pasti attraverso il gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale;
- porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
- allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette e preparazione dei coperti;
- pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 26/05/1997, n. 95 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.

ART. 29 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

All'inizio dell'anno educativo e comunque non oltre il 30 settembre, il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre/ottobre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra la stazione concedente e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

ART. 30 – COORDINATORE PEDAGOGICO

Il ruolo di coordinatore del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario. Esso risponde del funzionamento del servizio nei confronti delle famiglie e nei confronti del Comune.

Il coordinatore deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla DGR 2929/2020 e smi, ovvero, diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:

- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;
- L19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche

oppure possedere un'esperienza in servizio di almeno cinque anni ed essere in possesso di diploma attinente per il ruolo di operatore socioeducativo.

Il coordinatore deve essere indicato nell'elenco del personale e può svolgere anche attività di operatore socioeducativo. Inoltre, per quanto concerne la formazione continua, deve partecipare ad iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore nell'arco dell'anno educativo, oltre al monte ore previsto per l'accreditamento di cui alla DGR 1428/2023.

Per la figura di coordinamento, deve essere assegnato almeno il seguente monte ore: 30 ore settimanali;

Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente da lunedì a venerdì negli orari di ufficio (8.30-18.00). Il coordinatore o, in caso di sua assenza un sostituto delegato, deve poter raggiungere il servizio oggetto della concessione in un tempo massimo di 30 minuti, al fine di garantire la presenza in loco in caso di necessità urgenti o in caso di visite ispettive della ATS (agenzia di tutela della salute) competente.

È facoltà del concessionario proporre un monte orario differente, dandone adeguata motivazione nell'offerta tecnica. Al coordinatore pedagogico sono attribuiti i compiti previsti dalle *“Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”*. Il coordinatore pedagogico ha conoscenza ed esperienza dei contenuti propri dell'ambito educativo zerosei e degli assetti organizzativi e gestionali che ne regolano l'offerta educativa. Ha il compito di curare il funzionamento dell'équipe educativa e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la motivazione all'impegno educativo. Il coordinatore promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini; inoltre, cura il raccordo, le connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia con i servizi sociali e sanitari.

Il coordinatore crea le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo (di sezione e di struttura) e strumenti come le pratiche di osservazione e documentazione. Mediante l'osservazione sistematica, l'analisi e il monitoraggio delle attività e delle relazioni educative, dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie, il coordinatore individua le esigenze formative degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario e propone approfondimenti formativi qualificati. e, nello specifico oggetto della presente concessione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiti di:

- programmazione, progettazione, stesura del programma di attività educativa annuale e da inviare al Comune per il nido;
- organizzare gli spazi, il personale e le risorse necessarie per il funzionamento del servizio;
- organizzare il piano formativo del personale in conformità alla normativa vigente, verificando l'attuazione dello stesso;
- organizzare e gestire il personale educativo ed ausiliario;

- fornire alle famiglie interessate ogni informazione sul funzionamento dei servizi, sulle modalità di iscrizione al servizio, sulle agevolazioni nel pagamento delle rette di frequenza;
- curare la relazione con le famiglie, nell'ottica di un coinvolgimento genitoriale nel progetto educativo;
- fornire sostegno e supporto ai genitori in caso di difficoltà e su richiesta;
- tenere i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui relazionare sull'andamento del servizio e a cui segnalare tempestivamente ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario;
- redigere, tenere aggiornata e diffondere la carta dei servizi di nido, avendo cura di indicare le modalità di risoluzione delle eventuali controversie con gli utenti;
- inviare al Comune, ad ogni inizio anno educativo e ogniqualvolta intercorrano delle variazioni, l'elenco del personale in servizio, con indicato l'inquadramento contrattuale;
- inviare al Comune l'elenco dei bambini frequentanti il servizio;
- conservare e, su richiesta, trasmettere al Comune copia delle ricevute di pagamento per le rette a carico delle famiglie;
- assolvere al debito informativo, comunicando al Comune ogni dato utile per adempiere a scadenze stabilite dalla Regione o da qualsiasi altro Ente Pubblico;
- relazionare al Comune, a conclusione di ogni anno educativo, circa l'andamento di ciascun servizio, specificando eventuali proposte di modifica;
- presentare, a conclusione di ogni anno educativo, il rendiconto economico annuale dettagliato delle spese e delle entrate relative a ciascun servizio, con il dettaglio costi degli arredi eventualmente acquistati;
- partecipare alle attività, agli incontri e ai percorsi formativi e di aggiornamento promossi o sostenuti dal Coordinamento pedagogico territoriale.

ART. 31 - PERSONALE EDUCATIVO

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato è richiesto l'impiego di personale educativo che deve essere in possesso dei titoli di studio, previsti dalla DGR 2929/2020:

- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- vigilatrice di infanzia;
- puericultrice;
- laurea in scienze dell'educazione o della formazione, psicologia, sociologia;
- educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione ad indirizzo specifico per servizi per l'infanzia;
- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche.

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, il concessionario si impegna ad applicare misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del concessionario e contro il lavoro irregolare.

Il concessionario, in conformità all'art. 20 del D. Lgs. 201/2022, si impegna a impiegare nei servizi oggetto della presente concessione prioritariamente il personale già operante presso i servizi, assicurando in questo modo la continuità del servizio.

Nella gestione del servizio nido, il concessionario deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni, e in particolare alla D.G.R. n. VII/20588 del 11 febbraio 2005 e successive circolari attuative – D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 35 del 24/8/2005 - D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 45 del 18/10/2005, D.G.R. 2929/2020 e DGR 1428/2023 e tutto quanto previsto per l'accreditamento.

ART. 32 - PERSONALE AUSILIARIO

Il personale ausiliario deve procedere alla pulizia degli ambienti, collaborare con gli educatori e il coordinatore in particolare momenti e situazioni della giornata in cui si ravvisa la necessità di ulteriore supporto.

ART. 33 – ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE

L'orario di lavoro del personale dovrà essere articolato secondo le esigenze organizzative del servizio, secondo quanto descritto nel progetto gestionale presentato dal concessionario, nel rispetto degli standards regionali.

Per gli educatori, all'interno dell'orario di lavoro, deve essere previsto un monte ore annuale destinato agli impegni di aggiornamento, programmazione e partecipazione agli incontri con le famiglie così come indicato nel progetto tecnico e in particolare ai seguenti impegni, anche fuori del normale orario di funzionamento del servizio:

- formazione e aggiornamento per minimo 20 ore individuali annuali per il personale educativo ed in ogni caso per il monte ore necessario ai fini dell'accreditamento del nido e del centro prima infanzia;
- compresenza negli inserimenti e nei progetti di raccordo;
- riunioni di équipe;
- preparazione materiale didattico;
- assemblee, colloqui e feste con i genitori.

Il concessionario deve provvedere a documentare al Comune, attraverso appositi moduli presenza, gli orari di servizio prestati dai propri operatori.

ART. 34 – MENSA PER IL PERSONALE

Il personale del concessionario che risulti in servizio al nido può usufruire del servizio mensa funzionante presso l'asilo nido comunale. Il costo del pasto degli operatori è a carico del concessionario, il quale potrà concordare con i propri operatori le forme di rimborso, sulla base di quanto previsto dalle norme contrattuali di riferimento.

ART. 35 – TUTELA DEL PERSONALE

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine il concessionario si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto della presente concessione, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, soci e non.

I suddetti obblighi vincoleranno il concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario ha l'obbligo di far pervenire al Comune, con cadenza annuale, idonea documentazione dell'avvenuto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi, mediante trasmissione delle buste paga del personale impiegato nei servizi oggetto della concessione e dei bonifici di pagamento di quanto dovuto, relativi ad un mese indicato dal Comune.

Il concessionario è obbligato a presentare, prima di ogni liquidazione delle spettanze dovutegli, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la quale dichiara di aver regolarmente e puntualmente corrisposto quanto di spettanza al personale dipendente. La presentazione della dichiarazione è requisito essenziale ai fini della liquidazione e interrompe i termini di pagamento dell'importo dovuto con effetto pienamente liberatorio per il Comune, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Il concessionario adibisce ai servizi oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci e idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta ed assenza di incompatibilità penali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002 che impone l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale al soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, il concessionario è tenuto a verificare il casellario giudiziale del personale incaricato a lavorare nei servizi oggetto della presente concessione, comunicando tempestivamente al Comune di aver adempiuto a tale obbligo.

Il concessionario deve programmare e realizzare adeguati interventi di formazione professionale e di aggiornamento per il proprio personale, come risulta dal progetto gestionale presentato in sede di gara, documentando al Comune l'avvenuta formazione.

Tutto il personale dovrà adottare, durante l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti. Gli educatori dovranno essere dotati di specifica attitudine alla relazione e all'attività educativa per la prima infanzia.

È vietato al personale del concessionario prestare servizi retribuiti a titolo personale agli utenti dei servizi comunali.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali;
- almeno cinque giorni lavorativi prima della data in cui lo sciopero è indetto, informare le famiglie dei bambini frequentanti i diversi servizi educativi ed il Comune;

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della L. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nulla è dovuto al concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

In caso di mancata erogazione del servizio, per qualunque causa, compreso lo sciopero, sui corrispettivi mensili di asilo nido e centro prima infanzia deve essere decurtata la quota parte relativa alla mancata prestazione in ragione di 1/20 per ogni giorno di chiusura, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 48.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, il concessionario si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato nei servizi, indicando le mansioni, il titolo professionale, il monte orario e contratto applicato.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro cinque giorni) al Comune.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio dei servizi, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Lombardia ed in ordine a quanto proposto nell'offerta tecnica.

ART. 36 – LIMITAZIONE DEL TURN OVER

Il concessionario si impegna ad impiegare per tutta la durata del contratto il/i medesimo/i coordinatore/i e i medesimi operatori proposti in sede di gara, al fine di garantire continuità nel servizio, a meno di cause di forza maggiore.

ART. 37 – ASSENZE E SOSTITUZIONI

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno due giorni lavorativi.

ART. 38 – CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Spettano al Comune di Cologno al Serio, tramite i funzionari e gli operatori dei servizi a ciò delegati, ampie facoltà di controllo e di accertamento sulla sussistenza dei requisiti richiesti per i servizi in concessione.

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo al concessionario, fermo restando i requisiti richiesti nel presente capitolato.

Il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Comune si riserva di richiedere alla controparte la

sostituzione dell'unità di personale in discorso con altre unità rispondente alle caratteristiche programmate. Il concessionario si impegna a provvedere alla sostituzione entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di dieci giorni costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 39 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ed il personale operante nei servizi oggetto della concessione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza suddetti. Inoltre, il concessionario si impegna a individuare e comunicare al Comune il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016).

ART. 40 – ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO – RISPETTO C.A.M. – VERBALE DI CONSISTENZA

La fornitura di tutti gli arredi, giochi, attrezzature durevoli, nonché il materiale di consumo necessario allo svolgimento dei servizi di cui alla presente concessione, sia quello ad uso degli addetti che quello ad uso degli utenti, è a carico del concessionario.

Per la fornitura degli arredi il comune riconoscerà, unicamente per il primo anno di concessione, una somma massima di € 35.000,00 mediante contributo in conto investimenti sulla spesa sostenuta, al netto di IVA.

Tale somma verrà riconosciuta previa presentazione della documentazione fiscale attestante i costi effettivamente sostenuti, al netto di IVA.

Il servizio dovrà essere erogato garantendo il rispetto delle norme di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e, in particolare, delle misure di sostenibilità sociale di cui ai Criteri Ambientali Minimi ("CAM") approvati con D.M. 24/05/2012 e seguenti.

Il Comune mette a disposizione al concessionario, in comodato d'uso, per tutta la durata del contratto, i locali di proprietà comunale per lo svolgimento dei servizi in oggetto.

Il concessionario deve garantire a proprie spese:

- tutto il materiale necessario per la gestione delle attività previste dal progetto educativo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: arredo, attrezzature, cancelleria, giochi, materiale didattico e ludico...);
- tutto il materiale necessario alla gestione amministrativa e documentale del servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: PC, stampanti, fotocopiatrice, macchina fotografica e materiale di consumo quale toner, cartucce per stampanti, materiale audiovisivo, stampa fotografie...);
- tutto il materiale necessario per la cura e per l'igiene personale dei bambini e del personale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pannolini, salviettine, sapone neutro, carta igienica, fazzoletti di carta, lenzuolini di carta per fasciatoi, materiale per infermeria e pronto soccorso adatto ai bambini...);
- il reintegro degli arredi, esterni ed interni, adeguati all'età dei bambini, a norma di legge, provvedendo alla loro sostituzione in caso di guasti o rotture dovuti all'uso, con elementi delle medesime qualità e caratteristiche;
- la manutenzione di tutto il materiale / attrezzature necessario per la gestione delle attività di pulizia, di sanificazione degli ambienti, spazi interni ed esterni e, per il nido, per il servizio di lavanderia;
- la fornitura del vestiario (grembiuli, guanti ecc.) e di quant'altro necessario ad uso degli addetti ai servizi, inclusi i dispositivi di protezione individuale.

Alla consegna della struttura viene redatto a cura del Responsabile dell'area tecnica un verbale contenente l'elenco degli arredi e delle attrezzature, il tutto come meglio indicato al successivo articolo 41.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ogni volta che si verificano delle sostituzioni/integrazioni/variazioni e in ogni caso ad inizio di ogni anno educativo, entro il mese di ottobre.

Gli arredi, le attrezzature e il materiale non soggetti a consumo al termine della concessione, dovranno essere consegnati al Comune in buono stato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso e diventeranno di proprietà del Comune.

Al termine della concessione sarà redatto a cura del responsabile dell'area tecnica un verbale di riconsegna. In caso di difformità rispetto alle risultanze del verbale di consegna iniziale o di anomalie/danneggiamenti non attribuibili al normale uso, il concessionario è tenuto al ripristino prima della riconsegna definitiva.

Resta in carico al concessionario il mantenimento e la garanzia dell'efficienza e della conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature necessarie al servizio ed il reintegro degli arredi e delle attrezzature in caso di rottura.

Il concessionario sarà responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature presenti; s'impegna all'uso corretto e diligente, con pulizia accurata di arredi ed attrezzature costituenti il complesso delle dotazioni da utilizzare per la gestione dei servizi.

ART. 41 – CONSEGNA IMMOBILE

Alla stipula del contratto verrà redatto tra le parti e a cura del responsabile dell'area tecnica, un verbale di consegna dei locali adibiti al funzionamento dei servizi (di cui alle allegate planimetrie) e dei beni mobili ivi contenuti, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.

La consegna dei locali e dei relativi beni ivi contenuti avverrà in tempo utile per consentire al concessionario la predisposizione dei servizi, che dovranno essere aperti all'utenza indicativamente dal 1° settembre 2025 – fatto salvo quanto indicato all'articolo 08.

Il concessionario si impegna alla restituzione dei locali in buono stato, quale risultato di una diligente e adeguata manutenzione. Anche la riconsegna sarà fatta mediante la redazione di un verbale tra le parti. Ove non sia registrato il buon stato manutentivo, il Comune opererà congrua ritenzione della garanzia definitiva.

Il Comune potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali adibiti a nido e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che esso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

Il concessionario si impegna a provvedere con la massima sollecitudine agli interventi di manutenzione dei locali delle attrezzature e degli arredi.

Qualora il concessionario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, il concedente si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al concessionario, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 47.

Qualora si verificasse la rottura irreparabile di un manufatto imputabile a mancata diligenza o a imperizia nell'uso dello stesso, il concessionario dovrà rifondere al concedente il valore di detto manufatto.

Il concessionario si obbliga a non apportare modifiche strutturali, innovazioni e/o trasformazioni ai locali senza esplicita autorizzazione da parte del Comune. In caso di autorizzazione ad interventi migliorativi il concessionario riconosce che tutte le spese per detti interventi, anche se effettuati con il preventivo permesso scritto del concedente, sono comunque a proprio ed esclusivo carico. Eventuali interventi migliorativi eseguiti dal concessionario si intendono acquisiti dal concedente al termine della concessione, senza che il concessionario possa pretendere alcun rimborso in merito.

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a riconsegnare al Comune i locali con impianti, arredi ed attrezzature annessi consegnati secondo verbale, oltre ai beni acquistati dal concessionario in corso di contratto; tali attrezzature e arredi dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo durante la gestione.

Il Comune potrà accedere ed utilizzare i locali oggetto della concessione per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura dei servizi previa comunicazione scritta al concessionario.

ART. 42 - CANONE CONCESSIONE

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Cologno al Serio, un canone annuo di concessione determinato in euro € 16.500,00 - oltre oneri fiscali se dovuti – fatto salvo il rialzo prodotto in sede di gara.

Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune due rate:

- prima rata entro il 15 dicembre
- seconda rata entro il 15 aprile

In fase di avvio del servizio, tenuto conto che gli iscritti all'inizio probabilmente non copriranno tutti i posti, per il primo anno il canone verrà richiesto al 50%, per il secondo anno di concessione al 75% e a partire dal terzo anno di concessione verrà richiesto l'importo pieno.

Il canone, inoltre, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente a adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata dal luglio dell'anno precedente (es.: luglio 2025/luglio 2026), opererà nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%. Tale clausola si applicherà solo per le variazioni in aumento.

ART. 43 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di tutti i locali adibiti ai servizi oggetto della concessione, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni. In particolare, ed a solo titolo esemplificativo, appartengono a tale tipologia di lavori a carico del concessionario tutti gli interventi riguardanti:

- servizi igienici (sanitari, arredi, accessori, con particolare riguardo alle rubinetterie, con eventuale sostituzione di componenti quali guarnizioni, manopole, ecc., alle cassette di scarico e/o passi rapidi dei wc, alla pulizia dei sifoni e delle pilette di scarico, perdite da impianto idrico-sanitario);
- arredi interni, serramenti, zanzariere, tende, veneziane, porte, maniglie, telai, profili, zoccolini e attrezzature;
- acquisto nuovi corpi illuminanti, sistemazione corpi illuminanti, sostituzione lampade, interruttori/prese e placche elettriche, ventilatori a pala;
- sistemazione e/o sostituzioni di parti rotte e/o ammalorate dei fan-coil, con pulizia periodica degli stessi;
- sistemazione di murature, pavimenti interni ed esterni, controsoffitti, staccionate, parapetti, arredi esterni, giochi interni ed esterni, rivestimenti di pareti compresi quelli antitrauma (angoli morbidi, paraspigoli, copricoloriferi, ecc.);
- sistemazione e manutenzione ordinaria alberi presenti nell'area/cortile recintato e assegnato al concessionario;
- imbiancatura;
- impianto idrico-sanitario, condizionamento, elettrico.

Ogni altra lavorazione che riguarda la manutenzione ordinaria e non riportata nel suddetto elenco.

Sono altresì a carico del concessionario i costi per duplicazione di chiavi, che andranno restituite al Comune, al termine della concessione.

Il Comune si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle attrezzature, degli impianti e quanto riportato sul registro di manutenzione (in modo da avere traccia di quanto operato). Il concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria con tempestività, chiamando con sollecitudine un proprio tecnico, che dovrà fare eseguire le riparazioni del caso a ditta specializzata nel settore. Gli interventi di riparazione dovranno essere eseguiti celermente al fine di evitare qualsiasi tipo di decadimento dell'efficienza delle attrezzature, della sicurezza e della qualità del servizio. In caso contrario, ove il Comune dovesse ravvisare il decadimento delle attrezzature per mancati interventi di manutenzione, interverrà d'urgenza per ristabilire la sicurezza e la qualità del servizio, addebitando gli interventi al concessionario.

Al riguardo devono essere rispettate tutte le normative vigenti in materia, sino alla conclusione della concessione. Inoltre, nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che si ritengano non a carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al concedente. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento. In occasione di lavori di manutenzione o trasformazioni a carico del Comune, il concessionario dovrà dare libero accesso al personale comunale o di altre imprese autorizzate. Il concessionario dovrà garantire in ogni momento l'accesso agli incaricati dal Comune per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi.

ART. 44 – PULIZIA ED IGIENE DEGLI AMBIENTI

Le pulizie devono riguardare tutti i locali oggetto della concessione, nonché le aree esterne, laddove presenti, come indicato nell'apposita planimetria allegata al presente capitolato.

La pulizia deve essere eseguita garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi a cadenza settimanale, mensile o trimestrale, in occasione delle chiusure del servizio per vacanze

o festività, e pulizie straordinarie, da concordare con il Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, in occasione di eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc., da effettuarsi secondo le modalità riportate di seguito.

Le pulizie giornaliere e periodiche devono riguardare le seguenti aree: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; tapparelle di finestre o porta-finestra, relativi cassonetti, tutti i caloriferi e le grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

Deve essere inoltre garantita la pulizia e la manutenzione degli altri spazi esterni di pertinenza.

Il concessionario deve inoltre rendersi facilmente disponibile ad effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di opere murarie, impiantistiche, ecc.

Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, nonché gli interventi di manutenzione vengono organizzati dal concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura.

In caso di sciopero del personale di pulizia e/o manutenzione del concessionario o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un servizio di emergenza.

Tutto il personale impiegato deve essere ben addestrato in relazione alle mansioni di pulizia e manutenzione affidate.

Per il servizio di pulizia, il concessionario deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità.

Tutte le macchine impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea. Le macchine e gli attrezzi di proprietà del concessionario, usati all'interno della struttura dell'ente, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno del concessionario.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "Scheda di sicurezza" prevista in ambito UE.

Il concedente deve garantire il buon funzionamento e la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature utilizzati.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Le pulizie dovranno essere assicurate giornalmente per tutto il periodo di funzionamento del servizio, prevedendo, per il periodo di chiusura estiva l'effettuazione delle pulizie generali della struttura.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Il concessionario si obbliga ad eseguire con proprio personale, materiali e attrezzature, le pulizie, il riordino dei locali e dei materiali, nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria.

Relativamente agli interventi di pulizia giornaliera e periodica, le operazioni da svolgere sono le seguenti - a titolo non esaustivo:

Pulizia giornaliera:

- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti delle sale e degli spazi da eseguire in momenti fissi della giornata e ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
- disinfezione dei locali con idonei prodotti a norma;
- spolveratura ad umido degli arredi;
- lavaggio ed igienizzazione completa dei servizi igienici, impianti sanitari, rivestimenti, porte, rubinetteria ed arredi, al bisogno disincrostatura dei W.C.;
- pulizia dei tavolini dopo la merenda al mattino e, per il nido, dopo il pranzo e la merenda pomeridiana
- riordino dei lettini;
- lavaggio del materiale ludico ogni qualvolta ve ne sia la necessità;

Pulizia periodica - con cadenza almeno settimanale:

- pulizia di vetri di porte e portefinestre posizionate ad altezza bambini;
- detersione con acqua e detersivo ed asciugatura di stipiti e maniglie di porte e portefinestre;
- pulizia a fondo dei pavimenti di ciascuna stanza destinata ai vari servizi e dei bagni con acqua e detersivo e, se necessario, con appositi macchinari;
- pulizia con acqua e detersivo degli specchi presenti nelle sale, con la cura di asciugare le superfici senza lasciare aloni;
- pulizia con acqua e detersivo delle piastrelle presenti nei bagni;
- pulizia con acqua e detersivo dei tappeti lavabili in similpelle con la cura di risciacquare e asciugare le superfici senza lasciare aloni di detersivo; utilizzo di aspirapolvere per i tappeti moquettati e detergenti appositi per eliminare eventuali macchie presenti;
- pulizia con acqua e detersivo di materiale ludico per esterno e comunque ogni volta che si rende necessario.

Pulizia periodica - con cadenza almeno mensile:

- pulizia con acqua-detersivo e asciugatura dei vetri (alti e bassi) e dei relativi stipiti di tutte le finestre e porte finestre dei locali di ciascun servizio;
- pulizia con acqua e detersivo e asciugatura delle tapparelle e/o delle veneziane esterne corrispondenti ad ogni finestra e/o portafinestra dei locali dei vari servizi;
- in caso di tende, lavaggio delle stesse almeno tre volte nell'arco dell'anno educativo;
- pulizia degli arredi (superfici superiori, ante)
- pulizia degli estintori e degli schedari degli uffici
- pulizia con acqua e detersivo delle superfici murarie basse smaltate ad altezza bambino.

ART. 45 – RIFIUTI

Il concessionario deve rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti previste nel regolamento comunale del Comune di Cologno al Serio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Deve provvedere pertanto alla raccolta e differenziazione dei rifiuti, con relativo conferimento nel luogo preposto e nel rispetto del vigente regolamento comunale per la raccolta differenziata

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuti negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

I sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono forniti a cura e spese del concessionario.

TITOLO V – ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 46 – VERIFICHE E CONTROLLI

Sono riconosciute al Comune di Cologno al Serio, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito:

- al buon svolgimento dei servizi in concessione, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- ai rendiconti presentati dal concessionario;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti degli operatori del concessionario;
- al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.

Il concessionario si impegna a fornire all'amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso all'asilo nido comunale in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Il concessionario al fine di permettere una puntuale verifica del suo operato si deve impegnare a erogare ai suoi utenti per almeno due volte nell'arco della concessione appositi questionari di valutazione del servizio.

Il concessionario è tenuto a fornire in tempi rapidi la documentazione richiesta dal Comune atta a verificare la correttezza della gestione e la coerenza tra questa e i documenti di gara (capitolato ed offerta tecnica), nonché ogni altra richiesta che possa essere presentata al concessionario per finalità statistiche e di rendicontazione.

Il Comune, ai sensi degli artt. 24 lett. f) e art. 30 del D. Lgs. 201/2022, effettuerà la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi, a mezzo dei propri funzionari. Allo scopo verrà nominato un direttore dell'esecuzione contrattuale. Il modello di verifica ha per oggetto il rispetto delle obbligazioni contrattuali sia in termini di prescrizioni del capitolato sia in termini di quanto presentato nell'offerta tecnica dal concessionario, mediante audit in loco presso ciascun servizio, a cadenza semestrale.

La richiesta al concessionario di produrre report sull'andamento di ciascun servizio e sulle attività svolte e di presentare ogni anno una relazione economico – gestionale specifica per ciascun servizio, nonché di rendicontare, anche con presentazione di documentazione probatoria, in merito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alla formazione del personale, ai colloqui svolti con le famiglie, alle ore di supervisione ed équipe interne, alle ore di presenza in servizio del coordinatore in una settimana a campione, alla verifica del pagamento dei salari di ciascun operatore impiegato in ciascun servizio, costituiscono esempi di strumenti di verifica, monitoraggio e controllo dei servizi.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 24 lett. g) del D. Lgs. 201/2022, è tenuto ad informare e rendicontare nei confronti dell'ente in merito ai servizi oggetto dell'affidamento.

Il concessionario deve trasmettere al Comune, al fine di rendicontare l'andamento della gestione:

- all'inizio dell'anno educativo, entro il 30 settembre: il programma/progetto educativo proposto, unitamente al calendario scolastico;
- alla fine dell'anno educativo, entro il 10 agosto: una relazione di verifica, che rendiconti in merito al raggiungimento degli obiettivi di inizio anno e sia coerente con il progetto educativo proposto in sede di offerta tecnica, cui sia allegato l'esito dei questionari di valutazione del servizio nell'anno di spettanza.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alle situazioni che presentino difficoltà di tipo sociale.

ART. 47– PENALITÀ

Il concessionario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, Il concessionario è tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- mancata presentazione del progetto educativo all'avvio di ogni anno educativo: € 1.000,00;
- mancata presentazione della relazione finale gestionale: € 500,00;
- mancata presentazione della relazione economica, a conclusione di ogni anno educativo, con il dettaglio costi/entrate: € 500,00;
- mancata presentazione, all'inizio del contratto e in caso di successive variazioni, del documento di valutazione dei rischi e piano gestione delle emergenze: € 2.000,00;
- mancato rispetto del rapporto numerico educatore / bambini: € 200,00 per ogni giorno di mancato rispetto;
- mancata effettuazione dei necessari interventi di manutenzione: l'importo della penale sarà pari al costo dell'intervento non effettuato, a cui verrà aggiunto il maggior onere che il Comune sosterrà per l'intervento sostitutivo;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancata sostituzione o grave ritardo (superiore a 10 giorni) nella sostituzione di operatori richiesta dal Comune per motivi di inadeguatezza del personale operante in rapporto alle funzioni indicate: € 500,00 per ciascuna violazione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ciascuna violazione;
- utilizzo di operatori non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale del concessionario: € 800,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione accertata;
- altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: € 300,00 per ogni disservizio;
- per la violazione di qualunque norma del presente capitolato e non espressamente citata nelle suesposte voci, verrà applicata, secondo gravità, una sanzione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni violazione.

L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal responsabile comunale del servizio.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 51.

È fatto salvo in ogni caso il diritto, in capo al Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte.

ART. 48 – APPLICAZIONE PENALITÀ

Ai fini della riscossione pecuniaria delle penalità, nella misura del relativo ammontare, potrà essere applicato il principio della compensazione, ex articolo 1241 c.c, con eventuali crediti del concessionario derivanti dal contratto di cui in argomento o da altri contratti in essere con l'Amministrazione o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l'ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio *quantum* iniziale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

ART. 49 – GARANZIE

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" (art. 106 del D.lgs. 36/2023), pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, la quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia è ridotto nelle percentuali previste dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023.

Qualora il concessionario non accetti l'aggiudicazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dal Comune.

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto, il concessionario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 106 del D.lgs. 36/2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale aggiudicato, al netto dell'IVA.

La mancata costituzione, da parte del concessionario, della garanzia definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta via PEC, della garanzia come sopra prestata e il concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato. Nel caso di inottemperanza, il Comune potrà rivalersi sui ratei di prezzo da corrispondere al concessionario.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

ART. 50 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato il subappalto e la cessione delle prestazioni principali relative alla presente concessione.

Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori, non è ammesso il subappalto per il servizio educativo rivolto ai bambini.

Nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e a condizione che sia dichiarato in sede di offerta, l'impresa affidataria ha facoltà di subappaltare prestazioni meramente accessorie al suo svolgimento (es. manutenzioni e pulizie).

Il concessionario dovrà fornire al Comune copia dei contratti di subappalto e copia delle fatture quietanzate per i corrispettivi pagati al subappaltatore.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e il Comune provvederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 49 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 51 – RISOLUZIONE

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono ritenute essenziali.

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà al concessionario stesso diffida a adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In tal caso, il Comune potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'art. 47 e, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione non motivata di servizio;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste;
- ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
- cessione di parte del servizio in subconcessione o cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 50;
- utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55;
- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo al Concessionario, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la P.A.

In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria per l'affidamento del servizio alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell'impresa.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestatato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire interruzione del servizio;

- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal concessionario.

In caso di fallimento o di scioglimento del concessionario, la concessione si intenderà risolta e il Comune procederà a termini di legge.

Il Comune, in caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario concessionario.

ART. 52 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al Concessionario con Pec, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c.

In tal caso il Concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e a un indennizzo a titolo di mancato guadagno, ai sensi dell'art. 190, c. 4, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% degli utili previsti dal piano economico-finanziario.

ART. 53 – CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La concessione oggetto del presente Capitolato è basata su un piano economico-finanziario per la valutazione dell'equilibrio della gestione del servizio affidato in concessione che ha stimato i ricavi e le principali voci di costo di cui il Concessionario deve tener conto per verificare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e, dunque, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 177, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, per equilibrio economico-finanziario si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo per l'eventuale mancata o minore affluenza da parte dell'utenza, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023, di procedere alla revisione del Piano economico-finanziario, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili allo stesso.

Ai fini del presente articolo, per "convenienza economica" si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito; per "sostenibilità finanziaria" si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati, la parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano economico-finanziario ne dà comunicazione a mezzo PEC all'altra con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:

- a) Piano economico-finanziario in disequilibrio;
- b) Piano economico-finanziario che riproduca la proposta di revisione;
- c) Relazione esplicativa al Piano economico-finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione.

Effettuate le opportune verifiche, il Comune elaborerà una proposta di atto aggiuntivo per il recepimento di quanto previsto nel Piano economico-finanziario revisionato.

Nel caso in cui si verifichi un evento che determini il venir meno delle condizioni di equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al Concessionario, la revisione del Piano economico-finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Ente.

La revisione del Piano economico-finanziario potrà prevedere la rideterminazione dei prezzi dei prodotti da erogare. In ogni caso, in sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 192, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di mancato accordo sul riequilibrio economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

A seguito del riequilibrio economico-finanziario della concessione, il Piano economico-finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla concessione.

ART. 54 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il concessionario è obbligato alla stipula del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

Il concessionario con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nei documenti di gara ed in ogni altro documento di gara incluso il progetto socioeducativo e gestionale di realizzazione del servizio.

L'offerta tecnica formulata in sede di procedura di affidamento ed i documenti di gara sono da considerare, ad ogni effetto di legge, allegati parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti.

Saranno a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, i diritti di segreteria, di scritturazione le marche da bollo e spese di registrazione determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'inizio del servizio dovrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, D. Lgs. 36-2023 e s.m.i.

ART. 55 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Concessionario potrà utilizzare i locali per attività aggiuntive anche a pagamento con introiti direttamente a favore del concessionario, in orari e con modalità che non interferiscano con lo svolgimento del normale servizio di nido d'infanzia. Tali servizi aggiuntivi, destinati a minori e le loro famiglie, devono prevedere attività educative e/o ricreative, da svolgersi alla presenza di personale incaricato dal Concessionario. Potranno svolgersi anche in orario serale o nei fine settimana. È vietato invece l'affitto dei locali a privati per qualsiasi altro scopo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- corsi di lingua per bambini
- corsi di disostruzione
- corsi sulla cura dei bambini
- corsi su tematiche inerenti alla genitorialità

Oltre a quanto sopra, resta inteso che il concessionario potrà realizzare altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al servizio di nido d'infanzia e che in tal caso determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario, come indicato al precedente art. 16.

Ogni attività aggiuntiva dovrà essere comunicata al Comune.

ART. 56 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. – tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto della presente gara, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La comunicazione deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopraccitato articolo 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii., deve dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

L'ente concedente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente capitolato siano inserite, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraccitato art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 57 - DOMICILIO

Per le finalità di cui alla presente concessione è richiesto al concessionario di eleggere domicilio nel territorio comunale presso la sede dell'asilo nido in via Circonvallazione, 21 – Cologno al Serio.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende fatta a tutte le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

ART. 58 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne, compresa la collaborazione con il successivo aggiudicatario per un congruo periodo, comunque non inferiore a 30 giorni e superiore a 60 giorni antecedenti l'effettivo inizio delle prestazioni dell'affidamento, senza oneri a carico dell'Amministrazione, al fine di evitare disagio agli utenti e alle loro famiglie.

ART. 59 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TERZI

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal concessionario, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali oneri aggiuntivi e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 47 del presente capitolato.

ART. 60 – CONTROVERSIE

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione del contratto tra il Comune e il concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

I relativi costi sono ripartiti in ugual misura tra concedente e concessionario.

Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Bergamo nei casi previsti dalla legge. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 61 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle norme e alle leggi vigenti.